

RISCOSSIONE

La riforma della riscossione amplia gli atti impto-esattivi

di **Andrea Bongi**

Convegno di aggiornamento

Sanzioni, ravvedimento e riscossione: novità e criticità della riforma

Scopri di più

Tra le numerose novità introdotte al **sistema della riscossione** delle imposte dal D.Lgs. 110/2024, figura anche **l'implementazione delle fattispecie di atti impto-esattivi**, ovvero degli atti attraverso i quali si realizza la c.d. **concentrazione della riscossione** nell'accertamento.

Si tratta di una novità molto importante, sulla quale i contribuenti dovranno prestare le **dovute attenzioni**.

Su questa novità e sulle altre che riguardano la **riscossione e le sanzioni tributarie**, si concentreranno le attenzioni del 7° incontro del master breve di Euroconference: "*Sanzioni, ravvedimento e riscossione: novità e criticità della riforma*".

In aderenza alle previsioni contenute nella L. 111/2023 (legge delega per la riforma fiscale), il D.Lgs. 110/2024 ha, dunque, **esteso il perimetro degli atti** ai quali si rende applicabile la disciplina prevista nell'[articolo 29, D.L. 78/2010](#), relativamente alla **concentrazione della riscossione nell'accertamento**.

Il novero degli atti che diventano **impto-esattivi** per effetto delle nuove disposizioni contenute nell'[articolo 14, comma 1, D.Lgs. 110/2024](#), è piuttosto esteso e **riguarderà**:

1. gli **atti di recupero di crediti non spettanti o inesistenti** utilizzati per compensazione;
2. gli **avvisi e gli atti inerenti al recupero di tasse, imposte** e importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti, ovvero a **cessioni di crediti di imposta** in mancanza dei requisiti, di cui [all'articolo 38-bis, comma 1, lettera g\), D.P.R. 600/1973](#);
3. atti di irrogazione di **sanzioni per violazioni di norme tributarie**, di cui agli [articoli 16, 16-bis e 17, D.Lgs. 472/1997](#);
4. gli **avvisi di rettifica e di liquidazione**, di cui agli [articoli 52 e 72, D.P.R. 131/1986](#) e all'[articolo 34, D.Lgs. 346/1990](#);
5. gli **avvisi di accertamento e di liquidazione**, di cui all'[articolo 35, D.Lgs. 346/1990](#);
6. gli **avvisi di rettifica e di liquidazione**, di cui alla L. 1216/1961;

7. gli **avvisi di liquidazione dell'imposta e di irrogazione** delle sanzioni per i casi di omesso, insufficiente o tardivo **versamento e tardiva** presentazione delle relative dichiarazioni, nonché per i **casi di decadenza** dalle agevolazioni dei seguenti tributi: **imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale, imposta sulle successioni e donazioni, imposta sostitutiva sui finanziamenti** e imposta **di bollo**;
8. gli atti di accertamento per **omesso, insufficiente o tardivo** versamento dei seguenti tributi e irrogazione delle relative sanzioni: tasse automobilistiche **erariali e addizionale erariale** della tassa automobilistica, di cui all'[articolo 23, comma 21, D.L. 98/2011](#) (c.d. super-bollo).

Per effetto delle suddette novità l'ambito applicativo della normativa sugli **atti impto-esattivi** che, fino ad oggi era rimasto sostanzialmente limitato agli **avvisi relativi alle imposte sui redditi, all'Irap, all'Iva** e agli atti relativi a tutte le **entrate comunali**, si amplia dunque in **maniera esponenziale**.

Attraverso tale ampliamento, il legislatore delegato ha recepito le **linee di indirizzo della delega** con le quali si prevedeva espressamente il **progressivo superamento della riscossione** tramite lo strumento del ruolo.

Com'è noto, attraverso gli atti impto-esattivi si riuniscono, in unico atto, le **funzioni impositive, il titolo esecutivo e il precetto**; inoltre, grazie alla concentrazione della riscossione si ottengono importanti semplificazioni degli iter procedurali, riducendo i tempi intercorrenti tra la **notifica degli avvisi di accertamento** e quelli di notifica della **cartella di pagamento**, ed i **conseguenti rischi di errori**.

Il sistema degli atti impto-esattivi prevede, inoltre, una **tempistica decisamente più veloce** per l'avvio del **recupero coattivo degli importi** rispetto al sistema della riscossione a mezzo ruolo, poiché gli importi indicati nell'atto sono già affidati all'Agenzia delle entrate – Riscossione per l'esecuzione forzata, da avviarsi **entro un termine mobile variabile tra i 270 ed i 360 giorni**.

Nel caso della riscossione tramite il sistema del ruolo la **procedura di recupero coattivo** degli importi può essere, invece, avviata solo al decorso di **60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento** che presuppone, ovviamente, che sia stato preventivamente notificato **l'atto impositivo e formato il ruolo stesso**.